

Dispositivo

- 1) *La decisione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014, quale confermata dalla decisione del 4 agosto 2014, recante rigetto del reclamo, è annullata nella parte in cui il Parlamento europeo, in violazione dell'articolo 266 TFUE, ha negato il versamento a CH di un importo supplementare di EUR 5 686 in esecuzione della sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F-129/12, EU:F:2013:203).*
- 2) *La decisione del Parlamento europeo del 3 marzo 2014, quale confermata dalla decisione del 4 agosto 2014, recante rigetto del reclamo, è annullata nella parte in cui, a seguito dell'annullamento disposto dalla sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F-129/12, EU:F:2013:203), della decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012, recante rigetto della domanda di assistenza di CH del 22 dicembre 2011, il Parlamento europeo non ha deciso di avviare un'indagine amministrativa sui presunti episodi di molestie morali e ha pertanto violato l'articolo 266 TFUE.*
- 3) *Per il resto, le domande di annullamento sono respinte.*
- 4) *Il Parlamento europeo è condannato a versare a CH un importo di EUR 5 686, maggiorato, a decorrere dal 1° luglio 2014, data di scadenza dell'incarico di CH, di interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti.*
- 5) *Il Parlamento europeo è condannato a versare a CH un importo di EUR 25 000 a titolo di risarcimento del danno morale sofferto, maggiorato, a decorrere dal 4 agosto 2014, di interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti.*
- 6) *Per il resto, la domanda di risarcimento è respinta.*
- 7) *Il Parlamento europeo sostiene le proprie spese ed è condannata a sostenere le spese affrontate da CH.*

⁽¹⁾ GU C 34 del 02/02/2015, pag. 52.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'8 ottobre 2015 — FK/CEPOL

(Causa F-41/15) ⁽¹⁾

(2015/C 381/91)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 178 dell'1.6.2015, pag. 28.